

Fallimento INPAT Srl in Liq.  
Tribunale di Frosinone  
Sent. nr. 21 bis\* del 12/05/2014  
Reg. Fall. nr. 21 bis\*/2014  
Curatore Avv. Marco Zangrilli

\*N.B.: nell'ambito delle comunicazioni telematiche deve essere indicato il nr. 210/2014 (annotazione del 27/05/14)

Frosinone, 7 luglio 2014

A TUTTI I CREDITORI  
LORO SEDI

A mezzo @PEC

**Fallimento n. 21bis/2014 della INPAT Srl in Liquidazione  
Comunicazione ai sensi dell'art. 92 L.F.**

In qualità di Curatore del **Fallimento INPAT Srl** (P.I.: 02465320600) comunico che con sentenza n. 21 bis/2014 del 12/05/2014, corretta ed annotata come *infra* meglio precisato, il Tribunale di Frosinone ha dichiarato il fallimento in oggetto indicato, nominato Giudice Delegato il Dott. Sandro Venarubea, ora sostituito dalla Dott.ssa Simona Di Nicola, e Curatore il sottoscritto.

In ragione di quanto sopra sono a comunicare quanto segue:

1. l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo è fissata per il giorno **1 ottobre 2014 ore 12,00** presso l'aula d'udienza della Sezione Fallimentare del Tribunale di Frosinone;
2. le domande di ammissione al passivo, anche relative alla titolarità di diritti reali o personali su beni mobili e immobili del fallito, possono essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [fallimentoinpatsrl.2102014@procedurepec.it](mailto:fallimentoinpatsrl.2102014@procedurepec.it) **entro il termine perentorio di 30 giorni prima della predetta udienza di verifica dello stato passivo** (tenuto conto della sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre – Cass. Civ., n. 12960/2012), con la precisazione che, come da annotazione del 27/05/2014 in calce alla sentenza dichiarativa di fallimento, nell'ambito delle comunicazioni telematiche deve essere indicato il n. 210/2014 (non risultando possibile l'inserimento del n. 21bis);
3. oltre il suddetto termine, ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo potranno essere presentate domande tardive ai sensi dell'art. 101 L.F.; decorso questo ultimo termine, e comunque fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili a condizione che sia dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore istante;
4. la domanda può essere proposta anche senza l'assistenza di un difensore e deve contenere:
  - 1) l'indicazione del nome o del numero del fallimento e le generalità di chi propone la domanda;
  - 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene rivendicato o chiesto in restituzione;

- 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- 5) l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) presso cui ricevere le comunicazioni previste dalla L.F., con onere di segnalare immediatamente al curatore ogni variazione;

**AVVERTENZE:**

- > preme far presente che, se risulterà omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai suddetti numeri 1), 2) o 3), la domanda verrà dichiarato inammissibile; se invece risulterà omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito verrà considerato chirografario;
  - > in caso di omessa indicazione dell'indirizzo P.E.C., ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni che la Legge o il Giudice Delegato pongono a carico del Curatore si intenderanno effettuate con il semplice deposito presso la cancelleria fallimentare del Tribunale;
  - > ove l'istante non disponga di un proprio indirizzo P.E.C., potrà anche utilizzare l'indirizzo P.E.C. di un terzo di propria fiducia (ad es. legale, consulente, professionista, associazione di categoria o similare)
5. la domanda deve essere sottoscritta, anche personalmente dal creditore, secondo due modalità alternative:
- A) con firma digitale;
  - B) con firma ordinaria sull'originale del documento, poi sottoposto a scansione digitale (scannerizzazione) ai fini del suo invio telematico.
6. i documenti dimostrativi del diritto fatto valere con la domanda devono essere sottoposti a scansione digitale ed inviati via P.E.C. unitamente alla domanda stessa; solo i titoli di credito (assegni, cambiali etc.) dovranno essere depositati in originale presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale che rilascerà ricevuta di deposito;  
Nota Bene: le domande e i documenti depositati presso la cancelleria del Tribunale o trasmessi al Curatore, in forma cartacea o a mezzo e-mail semplice e non P.E.C., saranno ritenuti irricevibili.

**Si avverte inoltre che:**

- a) entro 15 giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, il progetto di stato passivo verrà depositato presso la cancelleria del Tribunale e trasmesso all'indirizzo di P.E.C. indicato dal creditore in sede di domanda per l'ammissione;
- b) fino a 5 giorni prima dell'udienza suddetta gli interessati potranno esaminare il progetto di stato passivo e presentare sia eventuali osservazioni scritte che documenti integrativi, da inviare sempre telematicamente al Curatore, con le modalità sopra descritte, all'indirizzo P.E.C. più volte indicato:  
[fallimentoinpatsrl.2102014@procedurepec.it](mailto:fallimentoinpatsrl.2102014@procedurepec.it)

Si fa presente che attraverso il sito internet ***www.procedure.it***, inserendo i dati relativi alla procedura sarà possibile accedere agli atti "non riservati" di principale rilevanza e alle informazioni utili sulla procedura.

Si prega infine di comunicare al sottoscritto Curatore, sempre al suddetto indirizzo P.E.C., l'eventuale disponibilità ad assumere l'incarico di **componente del Comitato dei Creditori**, cui spettano da un lato i diritti e i doveri di cui all'art. 41 5 L.F. e sono dall'altro

assoggettabili alle sanzioni specifiche di cui all'art. 233 L.F. (mercato di voto); a tal fine si fa presente che ciascun componente del comitato dei creditori potrà delegare, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni a soggetti aventi i requisiti indicati nell'art. 28 L.F. (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, nonché studi professionali associati o società tra gli stessi professionisti), previa comunicazione al Giudice Delegato.

Distinti saluti.

Il Curatore  
Avv. Marco Zangrilli

